


N. 00892/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 00360/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 360 del 2013, proposto da:

Francesco Cavaliere, rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Casale e Federico Maggio, con domicilio eletto in Salerno, via G. Lanzalone n. 3;

*contro*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;

*per l'annullamento*

della nota prot. n. 35074 del 17.12.2012, con la quale la Soprintendenza ha comunicato l'improcedibilità dell'istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica per la sopraelevazione del fabbricato sito in Sapri alla località Camerelle

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il mancato invio dell'autorizzazione paesaggistica n. 39/1985 del 23.12.1985 all'Amministrazione deputata a controllarne la legittimità, senza incidere sulla validità della stessa, determina semplicemente il mancato decorso del termine concesso alla prima per l'esercizio del relativo potere di annullamento;

Rilevato quindi che sarebbe stato onere dell'Amministrazione intimata verificare preliminarmente la legittimità della suddetta autorizzazione, eventualmente sollecitando il Comune di Sapri a trasmetterla nelle forme di legge, onde consentire l'esercizio del potere di controllo alla stessa spettante;

Ritenuto quindi che la proposta domanda di annullamento sia meritevole di accoglimento, potendo dichiararsi l'assorbimento delle censure non esaminate;

Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti della controversia, fermo il diritto del ricorrente al rimborso del contributo unificato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 360/2013, lo accoglie ed annulla per l'effetto il provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione intimata.

Spese compensate, fermo il diritto del ricorrente al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)